

D E T E R M I N A A C O N T R A R R E

OGGETTO: “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI L’ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA DEI DIPENDENTI E/O COLLABORATORI DIRETTI DI AIRGEST S.P.A. E CONNESSI ADEMPIMENTI CHE SCATURISCONO DALL’ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO – SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA DEL LAVORO – ANNI 2021-2022” – APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA D’AGGIUDICAZIONE.

Il sottoscritto, Dott. Salvatore Ombra, Presidente e Legale Rappresentante di Airgest S.p.A.:

richiamata:

- la scheda iniziativa, assunta al prot. int. n. 290/20 del 14/05/2020;
- l’apposita delibera consiliare, adottata nel corso della seduta del 29 maggio 2020, dal Consiglio di Amministrazione di questa Società, in forza della quale:
 - A.** è stato approvato un impegno finanziario per l’esecuzione del servizio di che trattasi (mesi 36+24) per un importo complessivo pari ad € 277.000,00, così distinto:
 - € 195.000,00 quale importo per il servizio in parola, soggetto a ribasso d’asta;
 - € 0,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
 - € 82.200,00 quali somme a disposizione dell’amministrazione;
 - B.** sono stati approvati anche i requisiti tecnico-amministrativi di qualificazione degli offerenti e di aggiudicazione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 10-*bis*, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da recepirsi nel Bando e nel Disciplinare di gara ed atti ad essi allegati o da essi richiamati da pubblicare, giusta indicazione di procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 40 co. 2, 52, co. 1, 58, 60 co. 1 e 2-*bis* e 123, co.1 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la successiva determina presidenziale, assunta al prot. int. n. 383/20 del 01/07/2020, autorizzativa, *inter alia*, alla pubblicazione dell’avviso di gara e relativi atti all’uopo predisposti;

rilevato:

- che, mentre erano in corso di finalizzazione gli atti prodromici volti a dare esecuzione alla citata determina prot. int. n. 383/20 del 01 luglio 2020, è stato pubblicato il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), poi convertito, con modificazioni, in legge ordinaria, la Legge 11 settembre 2020, n. 120, il cui art. 1 ha introdotto un regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dall’articolo 36 del Codice dei contratti. La finalità è quella “*di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del Covid-19*”;

considerato:

- che, al lume di quanto previsto dall’art. 1 del D.L. n. 76/2020, c.d. “D.L. Semplificazioni”, conv. con modificazioni con la L. n. 120/2020, per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 si applica la disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 della Legge n. 120 del 2020, la quale prevede un maggiore diffuso uso dell’affidamento diretto e delle procedure negoziate, in deroga alle regole ordinarie per le procedure degli affidamenti c.d. sotto soglia di cui all’articolo 36, comma 2, (contratti sotto soglia/fasce di importo) e 157, comma 2, (incarichi di progettazione/direzione lavori e dell’esecuzione) del Codice dei contratti. Trattasi pertanto di una disciplina derogatoria che può andare oltre il predetto termine di scadenza del 31 dicembre 2021, se esiste una determina a contrarre o qualsiasi altro atto prodromico all’avvio del procedimento;
- che, sulla base dell’interpretazione letterale della norma in questione nonché della *ratio* della stessa, negli appalti “sotto soglia” le uniche procedure consentite e utilizzabili siano l’affidamento diretto e la procedura negoziata senza bando, a seconda dell’importo e che l’utilizzo nei sotto soglia di procedure maggiormente formalizzate di quelle disciplinate dal

'Decreto Semplificazioni' sarebbe possibile (vedasi parere ANAC del 4 agosto 2020) ma deve essere congruamente motivata dalla stazione appaltante anche in relazione al rispetto del principio di non aggravamento del procedimento nonché al rispetto dei termini di conclusione del procedimento espressamente previste con norma perentoria dal D.L. 76/2020;

- che, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;

atteso che:

- ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, del D.L. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione l'obbligo di affidamento mediante CUC/SUA;
- per effetto dell'avvenuta adozione del Decreto Assessoriale n. 325 del 09/04/2020, relativo al "*piano strategico degli acquisiti della Centrale Unica di Committenza per l'anno 2020*", sono state individuate le prime categorie merceologiche "*cui la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana deve far fronte per l'anno 2020, (...) per le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale*", tra le quali non si annovera l'espletamento dei servizi di che trattasi;
- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- sussiste una mera facoltà e non già un obbligo di ricorso agli strumenti del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), in capo agli organismi di diritto pubblico (odp), società pubbliche e altre stazioni appaltanti, tra cui è annoverabile Airgest S.p.A., come evincibile da quanto previsto dalla "Tabella Obbligo - Facoltà" pubblicata dalla Consip S.p.A. (ultimo aggiornamento disponibile del 17/01/2019), destinata ai soggetti (aventi la più diversa natura giuridica) tenuti ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti elettronici di Consip ovvero delle centrali di committenza regionali;

ritenuto:

- necessario, per tutto quanto sopra riportato nel "considerato", operare una nuova valutazione circa la tipologia di procedura selettiva da indire, ai fini della selezione dell'affidatario del servizio di che trattasi, in luogo dell'ordinaria procedura aperta e telematica, sin qui considerata ed approvata, a maggior ragione che trattasi di un affidamento sotto soglia comunitaria;
- che sussistano le condizioni amministrative che consentono di attribuire il ruolo di stazione appaltante a questa società avuto riguardo alla possibilità di indire una procedura ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a), disponendo l'affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro;
- che occorre adottare una misura volta al massimo contingentamento possibile dei tempi d'affidamento del servizio in parola, garantendo, al contempo, la piena legittimità dell'*iter* di selezione dell'appaltatore;

dato atto:

- che, con comunicazione elettronica del 20 novembre 2020, assunta al prot. entr. n. 2448/20 del 23/11/2020, l'attuale operatore economico, affidatario dei servizi in parola, ALESCIO & PARTNERS S.T.P. S.R.L. MULTIDISCIPLINARE, ha fornito la propria disponibilità "*a stipulare un nuovo contratto di consulenza per ulteriori due anni, alle stesse condizioni economiche ed operative dell'attuale contratto di imminente scadenza, pur consapevoli che l'incarico professionale richiederà un ulteriore impegno di gran lunga superiore all'ordinarietà*";
- che l'attuale contratto di imminente scadenza (rif. prot. contr. n. 94/19 del 29/08/2019), a seguito di proroga annuale ritualmente formalizzata nei tempi e modi previsti dal contratto originariamente sottoscritto (rif. prot. contr. n. 185/17 del 18/12/2017), a valle della procedura ad evidenza pubblica a suo tempo indetta da questa società, prevede un importo biennale per i servizi oggetto d'odierno affidamento pari ad **€ 65.738,20 oltre IVA, come per legge**;
- che, al fine di verificare la sussistenza o meno della volontà dell'attuale prestatore dei servizi in parola, ALESCIO & PARTNERS S.T.P. S.R.L. MULTIDISCIPLINARE, di accordare uno sconto, anche modesto, rispetto all'importo biennale riconosciuto di modo da escludere, eventualmente, l'obbligo, per l'operatore, di rilasciare la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del Codice, in virtù dello sconto accordato, è stato chiesto al predetto prestatore dei servizi in parola di valutare di riconoscere un sconto ulteriore sull'importo sin qui contrattualizzato;
- che con comunicazione elettronica del 14 dicembre 2020 (ns. rif. prot. entr. n. 2604/20 del 14/12/2020), ALESCIO & PARTNERS S.T.P. S.R.L. MULTIDISCIPLINARE ha indicato in **€ 65.200,00 oltre IVA, come per legge** il nuovo importo biennale proposto per l'espletamento dei servizi sin qui resi;
- che l'importo proposto implica **una riduzione di poco meno dell'1% ed esattamente di € 538,20**;

- che il premio pagato dall'operatore economico per la costituzione della cauzione definitiva, a suo tempo prestata, mediante polizza assicurativa della HDI ASSICURAZIONI S.p.A. n. 0672405296, stipulata in data 06/12/2017, dell'importo di Euro 98.607,30 (Euro novantotto mila seicento sette/30), è stato di € 100,00 e, quindi, lo sconto oggi praticato risulta maggiore rispetto al costo della predetta cauzione definitiva, a tutto vantaggio per la società;

valutato:

- che l'importo proposto per il rinnovo dei servizi di che trattasi è inferiore a 75.000,00 euro;
- che l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), "*possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016*", a mente del quale è previsto che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";
- che questa stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all'assegnazione dell'appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

dato atto

- che la procedura non viene suddivisa in Lotti in quanto le prestazioni oggetto del contratto afferiscono ad un'unica esecuzione unitaria, sinergica e complementare, la cui separazione comporterebbe disservizi, difficoltà organizzative, perdite di efficacia ed efficienza e maggiori costi economici;

considerato

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è necessario determinare il valore massimo stimato dell'appalto per l'affidamento del servizio in parola, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto, che risulta così determinato:

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO:

A) IMPORTO PER IL SERVIZIO BIENNALE

A corpo € **€ 65.200,00**

B) IMPORTO PER ATTUAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA

A corpo € **€ 0,00**

C) IMPORTO PER IL SERVIZIO SOGGETTO A R.A.

€ 65.200,00

D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

d.1) Imprevisti 5% sull'importo del servizio € 0,00

d.2) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00

d.3) Spese per pubblicità € 0,00

d.4) Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già AVCP) € 0,00 (*)

d.5) IVA al 22% sull'importo del servizio € 14.344,00

d.6) Ulteriori somme a disposizione ed arrotondamenti € 456,00

SOMMANO € € 14.800,00

IMPORTO COMPLESSIVO €

€ 80.000,00

(*) Le stazioni appaltanti sono esonerate dal versamento dei contributi a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'art. 65 del D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020, per le procedure avviate fino al 31/12/2020.

visto:

- La Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 e 6;
- La Legge n. 190/2012 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 32;
- Il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 37;
- Il GDPR - Reg. UE 2016/679 ed il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

- La L. 136/2010 e s.m.i.;
- Le Linee Guida ANAC n. 3/2016;
- Il PTPCT;
- Il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

considerato:

- che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere e che, pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con l'art. 33, comma 1, del medesimo D.lgs. n. 50/2016, si può procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione, secondo le condizioni economiche e temporali così come formulate nella proposta pervenuta con comunicazione elettronica del 14 dicembre 2020 (ns. rif. prot. entr. n. 2604/20 del 14/12/2020), dall'operatore economico ALESCIO & PARTNERS S.T.P. S.R.L. MULTIDISCIPLINARE, il quale ha indicato in € 65.200,00 oltre IVA, come per legge il nuovo importo biennale proposto per l'espletamento dei servizi sin qui resi;
- che ai sensi dell'art 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016 "*l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti*";
- che ai sensi dell'art 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016 "*il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione*";
- che ai sensi dell'art 32, comma 10, D.Lgs. 50/2016 "*il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi: "b) (...) nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)", ossia per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, disciplina oggi derogata dall'art. 1 della Legge n. 120 del 2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*;

Per tutto quanto sopra detto,

DETERMINA

- 1) Di **autorizzare** un impegno finanziario e relativa copertura economica, per l'affidamento del servizio di che trattasi, da espletare in 24 (ventiquattro) mesi, per un importo complessivo "a corpo" pari a € **80.000,00** determinato come di seguito indicato:
 - 1) € **65.200,00** quale importo dei lavori, soggetto a r.a.;
 - 2) € **0,00** quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
 - 3) € **14.800,00** quali somme a disposizione dell'amministrazione;
- 2) Di **aggiudicare**, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, **l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020)**, dei "*Servizi inerenti l'elaborazione dei cedolini paga dei dipendenti e/o collaboratori diretti di Airgest S.p.A. e connessi adempimenti che scaturiscono dall'esistenza del rapporto di lavoro – Servizio di assistenza e consulenza del lavoro – Anni 2021-2022*", **alla società ALESCIO & PARTNERS S.T.P. S.R.L. MULTIDISCIPLINARE**, avente sede legale in Via Paolo Borsellino, 22 – 97100 Ragusa (RG) – P. IVA 01553380880, **avendo offerto un importo complessivo "a corpo", per l'intero periodo di durata dell'appalto (24 mesi), pari ad € 65.200,00 oltre IVA** e quant'altro previsto dalle vigenti norme di legge in materia, con incarico da espletarsi secondo le modalità di cui al contratto stipulando e a tutti gli atti ad esso allegati e richiamati;
- 3) Di **escludere** l'obbligo per l'operatore di costituire, per altri due anni, una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del Codice, in virtù dell'ulteriore sconto accordato, pari ad € 538,20, con la conseguenza che, l'attuale cauzione definitiva, a suo tempo prestata, verrà svincolata al 31 dicembre p.v., termine finale del contratto di imminente scadenza (rif. prot. contr. n. 94/19 del 29/08/2019), a seguito di proroga annuale ritualmente formalizzata nei tempi e modi previsti dal contratto originariamente sottoscritto (rif. prot. contr. n. 185/17 del 18/12/2017);
- 4) Di **disporre**, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali e speciali per l'attribuzione dell'affidamento di che trattasi, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario, si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;


- 5) Di **nominare e dare atto** che il DEC, ai sensi dell'art. 102, c. 1 ed art. 111, c. 2 del d.lgs. n. 50/2016, è la **sig.ra Giuseppa Di Vita**;
- 6) Di **trasmettere** copia della presente determinazione agli interessati;
- 7) Di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice sul profilo del Committente nella sezione del sito web "Amministrazione Trasparente", sotto sezione di primo livello "Bandi di gara" ed ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. nonché dell'art. 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i..

Si dà mandato all'Area Appalti e Contratti, Affari Legali e Corporate Affairs di predisporre e dare seguito agli atti di competenza e le determinazioni conseguenti, come da indicazioni della presente determina.

Airgest S.p.A.

Il Presidente

Dott. Salvatore Ombra



Allegati:

- 1) Proposta di offerta economica e di rinnovo dell'incarico professionale conferito alla ALESCIO & PARTNERS STP SRL MULTIDISCIPLINARE (rif. prot. entr. n. 2448/20 del 23/11/2020);
- 2) Aggiornamento della proposta di offerta economica e di rinnovo dell'incarico professionale conferito alla ALESCIO & PARTNERS STP SRL MULTIDISCIPLINARE (rif. prot. entr. n. 2604/20 del 14/12/2020).

Airgest S.p.A.
Entrata
N. Prot.0002604/20
del 14/12/2020

Spett. Società Airgest Spa

Alla c.a. del Direttore

e.p.c. al Presidente

Ragusa, 09/12/2020


Oggetto: disponibilità per riconferma incarico professionale

In riferimento alla Vs. gentile richiesta di farVi pervenire la formulazione da parte nostra di un'offerta riguardante la possibilità di prosecuzione del contratto di consulenza del lavoro sottoscritto in data 18 Dicembre 2017 rif. N.Prot. 185/17, scaduto in data 31/12/2019 e prorogato con scadenza definitiva al 31/12/2020, abbiamo il piacere di formulare la nostra migliore offerta.

Ritenuto sostanzialmente congruo l'impegno lavorativo ordinario richiesto dall'originario contratto, preme però rappresentare, il notevole impegno lavorativo che la scrivente ha posto in essere per l'attivazione di tutte le procedure di CIGS/CIGD, assolutamente non prevedibili e non preventivate e per le quali non sono stati richiesti compensi aggiuntivi.

Considerato che, per il futuro, oltre ad essere gestite le misure già approvate e che probabilmente andranno replicate a causa della persistenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, oltre a portare avanti la CIGS posta in essere a suo tempo per il risanamento in corso dell'aeroporto, comportando tutto ciò un'ulteriore impegno lavorativo e di responsabilità, con la presente, vista la fruttuosa collaborazione in questi anni, confermiamo la nostra disponibilità a stipulare un nuovo contratto di consulenza per ulteriori due anni, alle stesse condizioni operative dell'attuale contratto di imminente scadenza ed importo pari a € 65.200,00, pur consapevoli che l'incarico professionale richiederà un ulteriore impegno di gran lunga superiore all'ordinarietà.

Sicuri di aver formulato un'offerta economica di favore e pertanto da Voi apprezzabile, restiamo in attesa di vs. riscontro e disponibili qualora vogliate onorarci nella riconferma dell'incarico.



Airgest S.p.A.
Entrata
N. Prot.0002448/20
del 23/11/2020

Spett. Società Airgest Spa
Alla c.a. del Direttore
e.p.c. al Presidente

Ragusa, 20/11/2020

Oggetto: disponibilità per riconferma incarico professionale

In riferimento alla Vs. gentile richiesta di farVi pervenire la formulazione da parte nostra di un'offerta riguardante la possibilità di prosecuzione del contratto di consulenza del lavoro sottoscritto in data 18 Dicembre 2017 rif. N.Prot. 185/17, scaduto in data 31/12/2019 e prorogato con scadenza definitiva al 31/12/2020, abbiamo il piacere di formulare la nostra migliore offerta.

Ritenuto sostanzialmente congruo l'impegno lavorativo ordinario richiesto dall'originario contratto, preme però rappresentare, il notevole impegno lavorativo che la scrivente ha posto in essere per l'attivazione di tutte le procedure di CIGS/CIGD, assolutamente non prevedibili e non preventivate e per le quali non sono stati richiesti compensi aggiuntivi.

Considerato che, per il futuro, oltre ad essere gestite le misure già approvate e che probabilmente andranno replicate a causa della persistenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, oltre a portare avanti la CIGS posta in essere a suo tempo per il risanamento in corso dell'aeroporto, comportando tutto ciò un'ulteriore impegno lavorativo e di responsabilità, con la presente, vista la fruttuosa collaborazione in questi anni, confermiamo la nostra disponibilità a stipulare un nuovo contratto di consulenza per ulteriori due anni, alle stesse condizioni economiche ed operative dell'attuale contratto di imminente scadenza, pur consapevoli che l'incarico professionale richiederà un ulteriore impegno di gran lunga superiore all'ordinarietà.

Sicuri di aver formulato un'offerta economica di favore e pertanto da Voi apprezzabile, restiamo in attesa di vs. riscontro e disponibili qualora vogliate onorarci nella riconferma dell'incarico.

